

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2004119**
Data: **07/05/2019**

Oggetto: **compensazione dei crediti erariali**
Allegati: **no**

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI

Gentile Associato,

si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, anche per l'anno corrente, sulle disposizioni riguardanti **l'utilizzazione in compensazione dei crediti erariali** eventualmente maturati nel corso dell'esercizio 2018.

Il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto un'importante novità in materia di utilizzo in compensazione dei crediti; tale novità è relativa al limite di importo oltre il quale è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo del credito stesso.

Il nuovo limite introdotto è stato ridotto da 15.000,00 euro (L. n. 147/2013 Legge di Stabilità 2014) a **5.000,00 euro** ed è in vigore dal 24.04.2017.

Pertanto i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi:

alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;

alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 DPR n. 602/73;

alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;

all'imposta regionale sulle attività produttive;

per importi superiori ad euro 5.000,00 annui, avranno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o la firma del revisore, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Naturalmente tale obbligo decorre solo se il singolo tributo supera la soglia di euro 5.000,00.

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, la norma non prevede espressamente l'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione dello stesso in F24.

I contribuenti possono operare la compensazione dei crediti Ires, Irpef, Irap ecc., relativi all'esercizio 2018 (che risulteranno dalle dichiarazioni 2019), sin dall'inizio dell'anno 2019. Se, tuttavia, il credito utilizzato in F24 supera la soglia di euro 5.000,00 per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni; ad esempio, Ires 2018 compensata per pagare un debito Iva di euro 3.000,00 al 16 gennaio e ancora per pagare un debito di ritenute di euro 3.500 al 16 febbraio), la successiva Dichiarazione dei Redditi 2019 (da presentare nel termine ordinario del 31 ottobre 2019) dovrà prevedere il visto di conformità o la firma del revisore (con valenza di visto).

Si segnala che tali nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione dei crediti sopracitati con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 D.Lgs 241/1997 (c.d. compensazione "orizzontale" o "esterna"). Restano invariate, quindi, le modalità di compensazione dei crediti con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

È importante sottolineare, inoltre, che per effetto delle disposizioni introdotte dal comma 2 dell'art. 11 del D.L. 66/2014 (convertito dalla Legge n. 89/2014) e con riferimento alla Circolare n. 27/2014 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° ottobre 2014, sussiste l'obbligo di invio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel o per il tramite di un intermediario abilitato) anche per gli F24 che presentano un saldo uguale a zero.

Pertanto se, per effetto dell'utilizzazione del credito in compensazione, l'F24 presenta un saldo uguale a zero, si dovranno utilizzare obbligatoriamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Corso Vittorio Emanuele II, 18 (00186) Roma (RM)

Telefono

0668300441/2

Mail

agisco@assoagisco.it

Web

www.assoagisco.it

Fax

0668300445

PEC

agisco@pec.assoagisco.it

Codice Fiscale

05441090585

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto, anche, importanti novità relativamente alle regole di utilizzo del credito in compensazione ed alle modalità di presentazione dei modelli F24.

I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzo del canale dell'Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24 a prescindere dalla tipologia di imposta a credito e dall'importo utilizzato (1).

Si ricorda che dal 1° gennaio 2011, per effetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, i crediti erariali non possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da **iscrizioni a ruolo di importo superiore ad euro 1.500** per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio l'articolo 31 c.1 del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione sarà misurata, quindi, sull'intero importo del debito, ma troverà un limite nell'ammontare compensato.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato.

L'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli

¹Tale obbligo è relativo anche ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi